

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"COMPAGNIA SCHÜTZEN PERGINE CALDONAZZO"**

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Compagnia Schützen Pergine Caldonazzo", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caldonazzo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Caldonazzo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Giunta dei comandanti e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, con particolare riferimento storico alla zona del "Tirolo Meridionale" o "Welschtirol", e potrà operare in ambito nazionale ed internazionale, in particolare nel Tirolo e Baviera.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione aderisce alla "Federazione Schützen del Welschtirol" e, nel contesto geografico in cui opera, si avvale delle indicazioni fornite dalla Federazione, pur nel rispetto della propria autonomia giuridica, fiscale ed amministrativa. L'Associazione può aderire ad altri enti e federazioni con finalità analoghe.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Compagnia Schützen Pergine Caldonazzo APS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. i) e u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare la memoria storica e il patrimonio culturale e ambientale del territorio del vecchio Tirolo della Provincia di Trento, in particolare del territorio dei comuni di Pergine e Caldonazzo e zone limitrofe;
- b) promuovere, valorizzare e far conoscere alla popolazione la tradizione legata agli Schützen, quali portatori nella storia di valori come la difesa territoriale e della popolazione del territorio Trentino Tirolese;
- c) migliorare la vivibilità del territorio attraverso un coinvolgimento attivo della comunità locale in un processo di riscoperta dell'importanza delle relazioni sociali, valorizzando il patrimonio culturale, ambientale, umano, associativo ed economico del territorio di Pergine e Caldonazzo;
- d) sostenere e aiutare le popolazioni colpite da eventi calamitosi naturali e/o provocati dalle attività dell'uomo;
- e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici;
- f) animare ed arricchire dal punto di vista sociale e culturale il territorio di Pergine e Caldonazzo valorizzandolo e promuovendo l'aggregazione e la crescita sociale, morale e culturale degli individui che vi risiedono, incoraggiando e sostenendo la cultura del volontariato, dell'impegno civile e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di momenti ludici e di svago per gli Schützen e la cittadinanza intera, in particolare in occasione di momenti importanti per le comunità di riferimento;
- b) partecipazione a raduni di carattere storico e momenti di ritrovo di Associazioni e organizzazioni che perseguono le medesime finalità dell'Associazione;
- c) manutenzione e valorizzazione di monumenti e reperti storici caratterizzanti la tradizione del territorio di Pergine e Caldonazzo e del territorio Trentino Tirolese;
- d) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- e) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
- f) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- g) redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;

- h) promozione, finanziamento, realizzazione e partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - i) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli associati si dividono in:
 - a) Soci Schützen in costume, ossia associati uomini con età maggiore di 16 (sedici) anni;
 - b) Soci vivandiere (Marketenderiennen) in costume, ossia associate donne con età maggiore di 16 (sedici) anni;
 - c) Soci Juniores (Jungschützen) in costume, ossia associati di sesso maschile e femminile fino a 16 (sedici) anni;
 - d) Soci onorari e ufficiali onorari in costume, individuati dalla Giunta dei Comandanti ai sensi dell'art. 18, c.1, lett.g) del presente Statuto, ossia associati che hanno acquisito particolari meriti nell'esercizio dell'attività associativa.

Resta ferma la piena parità di diritti degli associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza. L'appartenenza a una delle categorie di associati deve risultare dal libro degli associati.

2. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto alla Giunta dei comandanti, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Giunta dei comandanti e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. La Giunta dei comandanti delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. La Giunta dei comandanti deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Giunta dei comandanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La Giunta dei Comandanti può attribuire il riconoscimento di "Amici sostenitori onorari", ossia persone, fisiche e giuridiche, che non portano il costume tradizionale degli Schützen ma che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, nonché "Amici sostenitori", ossia persone, fisiche e giuridiche, che non portano il costume tradizionale degli Schützen ma che hanno provveduto ad effettuare delle erogazioni liberali in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. L'attribuzione di questi riconoscimenti non comporta l'acquisizione dello status di associato; dunque, non comportano l'assunzione dei diritti e degli obblighi connessi e previsti dal presente Statuto.
7. L'attribuzione di tale riconoscimento è comunicata al soggetto interessato, il quale viene iscritto nell'elenco appositamente istituito.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Giunta dei comandanti, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dalla Giunta dei comandanti. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati;
 - d) indossare pubblicamente il costume tradizionale degli Schützen in concomitanza di attività sociali e ricorrenze tradizionali.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dalla Giunta dei comandanti e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d) partecipare all'acquisto del costume tradizionale degli Schützen, con il supporto finanziario dell'Associazione. Ogni Associato ha il dovere di mantenere il costume pulito e in buon ordine, avendo cura di sostituire le parti deteriorate.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta alla Giunta dei comandanti. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. La Giunta dei comandanti deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; la Giunta dei comandanti ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dalla Giunta dei comandanti, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,

entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Giunta dei comandanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. In seguito alla cessazione del rapporto associativo, l'Associato non ha più diritto di indossare pubblicamente il costume tradizionale degli Schützen e deve provvedere alla sua restituzione nei tempi e nei modi che gli saranno comunicati. L'Associato deve restituire il costume e le parti accessorie di esso di cui non sia personalmente proprietario, le quali restano in possesso dello stesso.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalla Giunta dei comandanti.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. la Giunta dei comandanti (o Consiglio direttivo), ossia l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato interviene personalmente in Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata dal Capitano dell'Associazione, a seguito di delibera della Giunta dei comandanti, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri della Giunta dei comandanti;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata alla Giunta dei comandanti da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Capitano deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Capitano non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Tenente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Capitano; nel caso in cui il segretario e il Capitano della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Capitano o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Capitano dell'Associazione o, in sua assenza, dal Tenente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Capitano e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dalla Giunta dei comandanti;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dalla Giunta dei comandanti;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dalla Giunta dei comandanti;
- d) eleggere e revocare il Capitano (Hauptmann) o Presidente;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri della Giunta dei Comandanti, attribuendo altresì le cariche secondo la denominazione storica della tradizione Schützen: il Tenente (Oberleutnant) o Vicepresidente, il Sottotenente alla bandiera (Leutnant), il Sottotenente di Squadra (Zugleutnant), l'Alfiere (Fähnrich), l'Istruttore (Oberjager);
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dalla Giunta dei comandanti per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte della Giunta dei comandanti o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.16 – La giunta dei Comandanti: composizione e durata in carica

1. La Giunta dei Comandanti è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. La Giunta dei Comandanti è composta dal Capitano e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 5 (cinque) a 10 (dieci).
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.17 - La Giunta dei Comandanti: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. La Giunta dei comandanti è convocato dal Capitano ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Capitano deve provvedere alla convocazione della Giunta dei comandanti, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Capitano non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Tenente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione della Giunta dei comandanti, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione della Giunta dei comandanti successiva alla nuova elezione è convocata dal Capitano uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. La Giunta dei comandanti può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. La Giunta dei comandanti è presieduto dal Capitano o, in sua assenza, dal Tenente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni della Giunta dei comandanti sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Capitano e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta dei comandanti, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze della Giunta dei Comandanti

1. La Giunta dei comandanti è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Segretario, il Tesoriere e il Custode dei beni dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) nominare i Soci onorari e ufficiali onorari in costume di cui all'art. 5, comma 2, lett d) del presente Statuto;
- h) attribuire il riconoscimento di "Amici sostenitori onorari" e di "Amici sostenitori" di cui all'art.5, commi 6 e 7 del presente Statuto;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Capitano;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. La Giunta dei comandanti può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dalla Giunta dei comandanti o dal Capitano. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne cura la contabilità. Il Segretario e il Tesoriere, qualora siano persone diverse dai componenti il Consiglio Direttivo, non sono considerati membri dello stesso e non hanno diritto di voto.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri della Giunta dei Comandanti

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Giunta dei comandanti;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, la Giunta dei comandanti provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione la Giunta dei comandanti rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta dei comandanti vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intera Giunta dei comandanti si intenderà decaduto e il Capitano o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione della Giunta dei comandanti. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Capitano: poteri e durata in carica

1. Il Capitano è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Capitano è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Non può essere eletto Capitano, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Il Capitano dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

5. Il Capitano ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta dei comandanti;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte della Giunta dei comandanti;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e la Giunta dei comandanti.

6. In caso di assenza o impedimento, il Capitano viene sostituito dal Tenente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta alla Giunta dei comandanti conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Capitano

1. La carica di Capitano si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Giunta dei Comandanti;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Capitano cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Tenente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Capitano. Fino all'elezione del nuovo Capitano, il Capitano cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta dei Comandanti;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio la Giunta dei Comandanti deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

